

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FANO E PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DELLA PISTA COMUNALE SITUATA IN VIA DELLO SQUERO

L'anno duemila.....(20..) questo giorno del mese di, nella Residenza Municipale. Premesso che con determinazione del Dirigente di Settore n..... del, esecutivo ai sensi di legge, che in copia si allega sotto la lettera A), si stabiliva di affidare a la gestione della pista comunale situata in via dello Squero, alle condizioni in seguito indicate;

Ciò premesso,

TRA

Il Dott....., nato a il, che interviene alla stipula in qualità di Dirigente di Settore, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, giusta art. 39, comma 3, dello Stato Comunale

E

Il Sig., nato a il e residente in, il quale interviene alla stipula della presente convenzione in qualità di del, con sede in, via, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO CONVENZIONE

In base alla presente convenzione il Comune di Fano affida a la gestione della pista comunale situata in via dello Squero, incluso lo spazio di circa 9 mq. attualmente destinato a libero passaggio pedonale ricompreso tra gli spogliatoi e la pista polivalente da non assoggettare a CUP stante la diversa e stabile destinazione impressa con il presente atto e la correlata applicazione del canone di aggiudicazione - ristrutturazione bagni e spogliatoio -attuale manufatto in legno in adiacenza).

Il contraente si impegna a realizzare, in via diretta od indiretta (messa a disposizione tramite contratti di noleggio, leasing o affini) di n.3 campi da Padel omologati conformi alle indicazioni della FIT - Padel a propria cura e spese con relativa pratica presso il SUAP; la demolizione e ricostruzione con stessa volumetria e sagoma dei locali bagni-spogliatoio è fortemente raccomandata ma non costituisce elemento essenziale della concessione (in tal caso si applica il principio dell' "accessione" senza riconoscimento di indennizzi comunque denominati a favore del concessionario).

Il contraente si impegna altresì a subordinare l'inizio dell'attività all'acquisizione, a propria cura e spese, delle certificazioni attestanti il superamento della problematica inerente l'"impatto acustico", impegnandosi in tal senso alla realizzazione di almeno n.2 esami acustici (periodo: 10 giugno al 20 giugno 2021 - periodo: 10 al 20 luglio 2021).

L'impianto dovrà essere obbligatoriamente dotato di defibrillatore con personale formato all'utilizzo dello stesso durante le ore di apertura dell'impianto.

Nessun onere finanziario diretto o indiretto che copra in tutto o in parte l'investimento sia in conto capitale sia in conto corrente può derivare a carico dell'Amministrazione Comunale.

Alla scadenza dell'affidamento, il contraente non potrà mai pretendere indennizzi, rimborsi ovvero avanzare qualsiasi tipo di rivalsa comunque denominata per gli interventi effettuati e per la gestione.

E' esclusa ogni possibilità di rinnovo tacito dell'affidamento.

ART. 2 – COMPETENZE

E' competenza del contraente provvedere a:

custodia, pulizie, manutenzione ordinaria e straordinaria; oneri assicurativi; rispetto delle norme nazionali, federali e regionali relative agli impianti sportivi con particolare riguardo alla pratica del padel

E' raccomandato al contraente di adottare, compatibilmente con i valori estetici e turistici del luogo ove è ubicata la pista, espedienti atti ad evitare significative interferenze di volatili con gli impianti da paddle.

Il contraente può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno esonerando espressamente l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni sul personale suddetto.

ART. 3 – DURATA E CANONE ANNUO

L'impianto è concesso per un periodo di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di affidamento (riferimento determinazione dirigenziale n. del), rinnovabili di altri 5 a richiesta del concessionario; il rinnovo è concedibile solo previa delibera di Giunta in cui si dia atto dello stato efficiente degli impianti in quanto oggetto di adeguata manutenzione ovvero di impegno al rinnovo totale o parziale degli stessi secondo le indicazioni della U.O "Sport".

Il contraente dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale, entro il mese di agosto di ogni anno, un canone di € 3.000,00 oltre all'IVA di legge a titolo di sfruttamento economico dell'impianto di proprietà comunale; dal 6° anno il canone di aggiudicazione sarà comunque maggiorato del 25% oltre IVA.

ART. 4 – UTILIZZO

Periodo di utilizzo: annuale

Arco giornaliero di utilizzo dal 1 giugno al 30 settembre: ore 08:00 - 24.00

Arco giornaliero di utilizzo dal 1 ottobre al 30 maggio: ore 09:00 - 22:00.

ART. 5 – TARIFFE ORARIE

Le tariffe da applicare all'utenza sono determinate a libero mercato secondo la discrezionalità commerciale del contraente, il quale è tenuto a rilasciare all'utenza l'attestazione di pagamento e ad esporle in luogo ben visibile al pubblico.

I pagamenti debbono essere introitati esclusivamente dal soggetto titolare del presente contratto, ovvero da altro soggetto purchè autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale potrà utilizzare a titolo gratuito l'impianto affidato in gestione, per manifestazioni e/o iniziative sportive organizzate direttamente e non, per un periodo massimo di 5 giorni ogni anno, con un preavviso, se possibile, di almeno 10 giorni.

ART. 6 – CAUZIONE

A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi a suo carico, il contraente dovrà versare apposita cauzione di € 5.000,00 a favore dell'Amministrazione Comunale che potrà essere costituita da fidejussione bancaria o assicurativa.

Il Comune avrà il diritto di trattenere e di incassare la somma di cui sopra, in caso di insolvenza, inadempienza e/o danni dell'affidatario, senza il pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra soluzione.

ART. 7 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto della convenzione stipulata con il contraente, il quale, in tal senso, dovrà sottoscrivere apposita polizza assicurativa di copertura RCT con massimale di importo non inferiore ad € 400.000,00.

ART. 8 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Ogni infrazione alle condizioni della convenzione comporterà la facoltà di risolvere il presente contratto (decadenza della concessione) con l'immediata riconsegna al Comune dell'impianto sportivo di cui trattasi, qualora l'affidatario non abbia ottemperato alle eventuali prescrizioni.

Il contraente si impegna ad operare nel rispetto dei principi del Codice Europeo di Etica Sportiva

approvato dai Ministri Europei responsabili per lo sport riuniti nella loro 7^a conferenza dal 13 al 15 maggio 1992. Qualora venissero ripetutamente accertati comportamenti e/o azioni in palese contrasto con i contenuti etici e di fairplay del Codice, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di revocare il presente atto di affidamento.

Resta salva ed impregiudicata ogni azione da parte del Comune per risarcimento di danni.

Gli impianti dovranno essere smontati e rimossi dal contraente a propria cura e spese nei 75 giorni successivi alla scadenza della concessione, ovvero alla risoluzione del presente contratto ovvero in caso di recesso da parte del concedente o del concessionario, con divieto di utilizzo degli stessi nel termine ivi previsto.

ART. 9 – RECESSO COMUNALE

Il Comune si riserva la facoltà di procedere con il recesso contrattuale (revoca della concessione) nel caso in cui l'area occupata dall'impianto sportivo sia interessata in tutto od in parte da opere pubbliche e/o lavori di pubblica utilità che mutino le caratteristiche dei luoghi con eliminazione o significativa riduzione delle superfici destinate a paddle; in tal caso è dovuto al concessionario esclusivamente il pagamento di un indennizzo in relazione all'ammortamento figurativo dell'investimento effettuati in ragione di 60 mensilità e purchè adeguatamente documentato (è sempre escluso il "lucro cessante").

ART.10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune di Fano, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.vo n.196/2003, informa il gestore che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 11 – LEGGI E REGOLAMENTI DA APPLICARE

Tutte le spese immediate e future inerenti al presente atto, imposte tasse e quant'altro occorre per dare corso legale alla presente convenzione, sono a carico del contraente. Per quanto non regolato dal presente atto di affidamento, si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura patrimoniale restando però sempre esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare dalla convenzione stessa.

Le parti danno atto che la loro partita IVA è la seguente:

..... - N°

Comune di Fano - N° 01127440410.

Letto, confermato e sottoscritto.
COMUNE DI FANO

F.to

Il Contraente

F.to